



COMUNE DI MORAZZONE

CONTADO DEL SEPRIO - INSUBRIA

CUMÛN DA MURAZÛM

Via Mameli 16, 21040 Morazzone (VA) - Tel. 0332.872.611 - Fax 0332.872.637 - P. IVA/Cod. fisc. 00248270126
www.comune.morazzone.va.it - affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it

Gemellato con Wimblington (Inghilterra) e con Békésszentandrás (Ungheria)

ORDINANZA N. 31 DEL 05/09/2023

OGGETTO: PREVENZIONE RISCHIO SANITARIO DA FAVISMO

IL SINDACO

Considerato che con nota prot. 9773 del 24/07/2023 l'ATS Insubria - Direzione Sanitaria – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, propone l'emissione di un provvedimento ordinativo da parte delle Autorità Sindacali teso alla salvaguardia della salute dei soggetti affetti da favismo;

Rilevato che l'ATS con la nota sopra citata propone l'adozione delle seguenti misure precauzionali:

- segnalazione della coltivazione di fave, mediante appositi cartelli ben esposti di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: COLTIVAZIONE DI FAVE".
- esposizione a cura dei gestori di attività per la somministrazione di alimenti di cartelli di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE".
- corretta pubblicità della vendita di fave fresche a cura dei titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche e private, e dei titolari di pubblici esercizi, apponendo appositi cartelli di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE", nonché l'esposizione e la vendita di fave fresche mediante preconfezionamento in contenitori o involucri chiusi.

Atteso che ATS con la nota sopra citata altresì alle singole Amministrazioni l'emissione di eventuali provvedimenti ordinativi di divieto di coltivazione valutando eventuali situazioni di rischio in una logica precauzionale, considerando alcune variabili quali:

- coltivazione all'interno dei centri abitati o in prossimità dell'aggregato urbano;
- coltivazione in prossimità di strutture utilizzate dal pubblico, quali ospedali e strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori ed anziani, edifici e luoghi pubblici (es. cimiteri, centri sportivi, uffici postali, luoghi di culto), ristoranti e luoghi di divertimento e svago.
- coltivazione nelle vicinanze (almeno 300 m) dalla residenza di un soggetto fabico.

Dato atto che il favismo è determinato dalla carenza dell'enzima glucosio6fosfato deidrogenasi eritocitario (G6PDH), che può causare una grave crisi emolitica che può avere conseguenze anche letali; tale crisi emolitica, potrebbe essere associata anche a situazioni in cui il soggetto affetto da carenza dell'enzima citato, respiri il polline o altre parti volatili della leguminosa (ad es. peli del baccello), o entri involontariamente a contatto

con quest'ultime. In tale condizione, la coltivazione e la vendita di fave sfuse in prossimità degli spazi che il soggetto frequenta può costituire occasione di grave pericolo per la salute dello stesso;

Dato atto che sul territorio comunale non risultano segnalazioni in merito a problematiche connesse al favismo;

Ritenuto in ogni caso opportuno salvaguardare la salute delle persone esposte al rischio di irrimediabili conseguenze, garantendo comunque la fruibilità del territorio;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito adottando le misure precauzionali come proposto dalla ATS Insubria e sopra indicate;

Visti gli art. 50, 54 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

E' fatto obbligo di:

1. Segnalare la coltivazione di fave, mediante appositi cartelli ben esposti di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: COLTIVAZIONE DI FAVE".
2. Esporre a cura dei gestori di attività per la somministrazione di alimenti cartelli di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE".
3. Esporre corretta pubblicità della vendita di fave fresche a cura dei titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche e private, e dei titolari di pubblici esercizi, apponendo appositi cartelli di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE", nonché l'esposizione e la vendita di fave fresche mediante confezionamento in contenitori o involucri chiusi.

E' vietata la coltivazione di fave nelle seguenti aree:

1. all'interno dei centri abitati o in prossimità dell'aggregato urbano e comunque in un raggio inferiore a 300 metri da qualsiasi abitazione presente sul territorio.
2. In prossimità di strutture utilizzate dal pubblico, quali strutture sanitarie di qualsiasi genere, case di cura, ambulatori medici, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, edifici e luoghi pubblici (es. cimiteri, centri sportivi, uffici postali, luoghi di culto), ristoranti e luoghi di divertimento e svago.

L'immediata eliminazione delle colture in questione già presenti all'interno delle aree sopra indicate.

DISPONE

- L'ufficio segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità alla presente mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale in forma permanente nonché nei consueti modi di diffusione.
- La Polizia Locale è incaricata della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.
- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Copia della presente ordinanza viene inviata per i provvedimenti di competenza a:

- Polizia Locale di Morazzone – sede.
- ATS Insubria - Direzione Sanitaria–Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria–Varese.

Sindaco
Maurizio Mazzucchelli
Atto Sottoscritto Digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)